

Philip Morris Italia S.r.l.

Procedura Segnalazioni Rilevanti

Premessa

In conformità rispetto ai requisiti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 entrato in vigore il 30 marzo 2023 di “*attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*” (il “**Decreto**”), questo documento si propone di formalizzare la procedura “Segnalazioni Rilevanti” istituita dalla società Philip Morris Italia S.r.l. (in prosieguo: la “**Società**” e/o “**PMIT**”) nonché di integrare quanto previsto dalla procedura aziendale PMI 16-C “Parlare Apertamente”. In caso di contrasto tra quanto previsto dalla procedura “Segnalazioni Rilevanti” e la procedura PMI 16-C “Parlare Apertamente” e/o in altre procedure adottate dal gruppo facente capo a Philip Morris International Inc. (“**Gruppo**”), prevarranno le previsioni contenute nella presente procedura.

Il Decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.

In tema di segnalazioni, il D.Lgs. n. 231/2001 fa ora rimando a tale Decreto.

Il trattamento dei dati personali dei dipendenti e dei terzi richiesto o comunque effettuato nell’ambito della presente procedura si svolge in conformità del decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 e di eventuali ulteriori norme applicabili.

Articolo 1: Scopo e ambito

Questa procedura ha lo scopo di consentire a tutti gli interessati (di seguito indicati) di segnalare – in buona fede e informati di quanto previsto dalla normativa vigente – i comportamenti di cui abbiano avuto conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo e che possano costituire violazioni ai sensi del Decreto.

Le segnalazioni possono provenire da dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e da altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti.

Le misure di tutela previste dalla presente procedura e dal Decreto trovano applicazione anche con riferimento ai seguenti soggetti: facilitatori; persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela; colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa.

Articolo 2: Oggetto, elementi e caratteristiche delle segnalazioni

Le violazioni che possono essere segnalate consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o della Società e che consistono in:

- a. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società (“**Modello 231**”), che non rientrano nelle violazioni indicate ai punti successivi;
- b. illeciti che rientrano nell’ambito della normativa in materia di: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- c. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
- d. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, compresa la violazione di norme in materia di concorrenza e aiuti di Stato e la violazione di norme al fine di ottenere un vantaggio fiscale per la Società;
- e. violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 relativo alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

In linea con quanto previsto dal Decreto, la presente procedura non si applica alle segnalazioni aventi ad oggetto:

- a. contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b. le violazioni di norme già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati all'interno dell'allegato II del Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato dalla direttiva (UE) 2019/1937;
- c. le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale.

Le segnalazioni possono essere presentate sia in forma scritta che in forma orale utilizzando i canali interni indicati all'articolo 3 della presente procedura.

Le informazioni oggetto della segnalazione possono riguardare sia le violazioni commesse sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene che potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite esclusivamente sulla base di indiscrezioni o vociferazioni non attendibili.

Le segnalazioni devono essere il più possibile dettagliate e circostanziate, al fine di consentire ai soggetti preposti di valutare i fatti e di adottare le azioni necessarie.

In particolare, è necessario che la segnalazione si basi su fatti sufficientemente precisi e contenga/fornisca chiare informazioni su: i) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto o i fatti oggetto di segnalazione; ii) la descrizione dei fatti e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui la persona segnalante è venuto a conoscenza dei fatti; iii) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti a cui attribuire i fatti segnalati.

Oltre alle informazioni sopra riportate, il segnalante può allegare alla segnalazione documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché indicare altri soggetti potenzialmente a conoscenza degli stessi.

Anche le segnalazioni anonime saranno considerate e gestite dalla Società, a condizione che sia possibile identificare rilevanza e fondatezza delle allegazioni e che gli elementi di fatto che attengono alla segnalazione siano sufficientemente dettagliati. In questo caso, la gestione della segnalazione sarà soggetta a precauzioni idonee a preservare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti. Le informazioni su condotte e omissioni che non rientrano in quelle indicate sopra e che non risultano coperte dal Decreto potranno essere segnalate ai sensi della PMI 16-C "Parlare Apertamente" (se rientranti nel campo di applicazione della stessa).

Articolo 3: I canali di segnalazione interna e il gestore delle segnalazioni

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta o orale mediante la Compliance Helpline istituita a livello di Gruppo, con possibilità per il segnalante di utilizzare:

- il portale www.compliance-speakup.pmi.com;
- il numero di telefono gratuito +1 303-623-0588.

Tali canali sono operativi 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

La Compliance Helpline è fornita da un operatore terzo, che è contrattualmente vincolato a non usare i dati relativi alle segnalazioni se non per gli scopi di cui al Whistleblowing e/o di cui alla procedura PMI 16-C “Parlare Apertamente” nonché ad assicurare il rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali, a conservare i dati solo per il tempo strettamente necessario e a procedere alla distruzione o restituzione di tutti i dati disponibili, in qualsiasi formato al termine dei servizi.

Ciascuna società del gruppo (compresa PMIT) che utilizzi tali canali ha accesso, ove necessario (ad esempio, per azioni conseguenti alla gestione di una segnalazione), solo alle segnalazioni che riguardino la stessa.

La gestione delle segnalazioni è affidata - sulla base di apposito accordo infragruppo – al Dipartimento Ethics & Compliance che si avvale di un referente locale della stessa funzione. I componenti di tale Dipartimento (compreso il referente locale) risultano in possesso dei requisiti di autonomia e competenza necessari allo svolgimento di tale compito e risultano formati sulla base della disciplina in materia di *whistleblowing* e sul funzionamento del sistema di segnalazioni adottato di conseguenza.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma orale al Dipartimento Ethics & Compliance.

Previo consenso della persona segnalante, le segnalazioni orali effettuate tramite la Compliance Helpline o mediante incontro diretto con un rappresentante del Dipartimento Ethics & Compliance, sono sempre documentate e trascritte, mediante verbale che deve essere sottoscritto dal segnalante. In caso di verbale, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione. Si precisa che in caso di segnalazione effettuata tramite canali diversi da quelli messi a disposizione e indicati nel presente Articolo, è sempre garantita la riservatezza dell'identità della persona segnalante e la protezione dei dati di tutti gli interessati.

Articolo 4: Gestione della segnalazione e indagine conseguente a una sospetta violazione

4.1 Valutazione preliminare e gestione della segnalazione

Tutte le segnalazioni, una volta ricevute, sono soggette a una valutazione preliminare condotta dal Dipartimento Ethics & Compliance al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione soggettivo (chi può segnalare) e oggettivo (quali violazioni possono essere segnalate) del Decreto e, in generale, della Procedura.

Qualora un componente del Dipartimento Ethics & Compliance sia una persona coinvolta nella segnalazione (o si trovi, in ogni caso, in una situazione di conflitto di interessi), a tale componente sarà negata la visibilità sulla gestione della segnalazione, e la persona stessa si asterrà dallo svolgere le attività demandate al Dipartimento – dall'analisi preliminare alla chiusura del processo di gestione – con riferimento a quella specifica segnalazione.

Preliminarmente il Dipartimento Ethics & Compliance verifica che la segnalazione rispetti i requisiti oggettivi (segnalazioni che possono essere effettuate) e soggettivi (soggetti che sono legittimati ad effettuare la segnalazione) previsti dal Decreto e dalla presente procedura.

Nel caso in cui manchino i suddetti requisiti (“Segnalazione non pertinente”) il Dipartimento Ethics & Compliance potrà trasmetterla al competente soggetto/ufficio interno che la tratterà, laddove previsto, come una segnalazione ordinaria non rientrante nel Decreto, dandone contestualmente comunicazione alla persona segnalante.

Laddove il contenuto della segnalazione sia tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero la segnalazione sia corredata da documentazione non appropriata o tale da non far comprendere il contenuto della stessa, il Dipartimento Ethics & Compliance potrà chiedere ulteriori informazioni al segnalante al fine di procedere a una corretta classificazione della segnalazione.

In caso di Segnalazione non pertinente, verranno comunicate al segnalante le ragioni dell'archiviazione.

Qualora dovesse pervenire al Dipartimento Ethics & Compliance una segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o avente ad oggetto violazioni del Modello 231, lo stesso ne informerà tempestivamente l'Organismo di Vigilanza 231.

Laddove vi sia il dubbio che la segnalazione effettivamente sia riferibile al D.Lgs. n. 231/2001, il Dipartimento Ethics & Compliance dovrà consultare il Dipartimento Legale della Società per richiederne conferma, mantenendo la riservatezza. Quanto ora previsto non vale laddove la segnalazione riguardi condotte riferibili al Dipartimento Legale della Società, nel qual caso il Dipartimento Ethics & Compliance provvederà a informare direttamente l'Organismo di Vigilanza 231.

La segnalazione interna presentata tramite un canale diverso da quelli indicati all'articolo 3 della presente procedura deve essere trasmessa al Dipartimento Ethics & Compliance entro sette giorni, dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

Fatto salvo il caso di segnalazione anonima, il Dipartimento Ethics & Compliance in conformità al Decreto svolge le seguenti attività:

- a. rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione (senza necessariamente aver già concluso l'analisi preliminare di cui sopra);
- b. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può – laddove necessario – richiedere a quest'ultima integrazioni;
- c. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d. fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Nel suddetto termine di tre mesi, il riscontro potrà essere anche di tipo "interlocutorio" laddove vi sia la necessità di proseguire le indagini relative a una segnalazione; una volta chiuso il processo di gestione della segnalazione, dovrà sempre essere dato riscontro al segnalante (come indicato al successivo paragrafo 4.3.).

Nell'ambito dell'attività di gestione delle segnalazioni - oltre al segnalante - il segnalato è sentito (o può essere sentito su richiesta dello stesso), anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

4.2 Attività istruttoria/indagine interna

Laddove, a seguito dell'analisi preliminare, la segnalazione rispetti i requisiti soggettivi e oggettivi come indicato nel paragrafo 4.1 sopra riportato, il Dipartimento Ethics & Compliance avvia l'attività istruttoria, che consiste nell'effettuare tutte le opportune verifiche, analisi e valutazioni circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

In ogni caso, tali attività sono condotte dal Dipartimento Ethics & Compliance che può avvalersi di altre funzioni/dipendenti e/o di soggetti specializzati esterni che sono specificamente formati per questo tipo di attività e che sono assoggettati a speciali obblighi di riservatezza in relazione all'indagine (come esposto al successivo articolo 5). Solo investigatori che non si trovino in conflitto di interesse rispetto ad una determinata indagine possono essere assegnati alla stessa.

Il coinvolgimento di soggetti terzi nelle attività istruttorie avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto.

Gli investigatori assegnati all'analisi di una determinata segnalazione conducono interviste di soggetti che possano avere informazioni rilevanti, raccolgono ed esaminano documenti rilevanti all'indagine per stabilire i fatti ad essa relativi. Fermo restando l'obbligo di riservatezza i partecipanti all'indagine possono comunicare con gli investigatori durante l'indagine con qualsiasi mezzo utile, incluso via e-mail o verbalmente.

Il processo di indagine è sempre soggetto alla supervisione del Dipartimento Ethics & Compliance. Nel caso di segnalazioni aventi ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello 231, l'Organismo di Vigilanza sarà tenuto costantemente informato sulle modalità e gli esiti dell'indagine nonché sulle eventuali azioni intraprese a seguito della segnalazione, in conformità alla presente Procedura.

Le evidenze raccolte vengono analizzate per comprendere la situazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una violazione rilevante ai sensi delle norme richiamate da questa procedura

e ai sensi dell'articolo 2, nonché per identificare eventuali misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o ad evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

4.3 Conclusione dell'attività istruttoria e riscontro al segnalante

A seguito dell'esame delle evidenze raccolte nell'indagine, si procede a una condivisione confidenziale dei dati raccolti e delle risultanze ottenute da parte del Dipartimento Ethics & Compliance, che predispone un report finale.

Una volta completata l'attività di indagine il Dipartimento Ethics & Compliance può:

- archiviare la segnalazione motivandone le ragioni;
- rivolgersi agli organi/funzioni interne ed esterne competenti per i relativi seguiti.

In entrambi i casi, una volta chiuso il processo di gestione della segnalazione, il Dipartimento Ethics & Compliance, mediante riscontro, è tenuto a comunicare al segnalante gli esiti dell'attività svolta dando atto solo del: (i) l'archiviazione; o (ii) la valutazione del *fumus* di fondatezza della segnalazione; e, eventualmente, (iii) la comunicazione agli organi competenti (interni o esterni).

Al Dipartimento Ethics & Compliance non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti alla propria attività istruttoria e di indagine.

4.4. Comunicazioni e azioni successive

Laddove a seguito delle attività istruttorie e indagini interne condotte, la segnalazione risulti fondata, il Dipartimento Ethics & Compliance trasmette gli esiti finali dell'attività istruttoria svolta alle funzioni interne competenti, agli organi sociali e in caso di segnalazioni avente rilevanza 231 all'Organismo di Vigilanza 231, per i provvedimenti/azioni necessarie, che possono essere, ad esempio:

- provvedimenti disciplinari per il caso specifico, che possono arrivare anche al licenziamento in casi di particolare gravità. A tal proposito, nelle ipotesi di illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e/o in caso di violazione dei principi, delle regole e delle procedure previste dal Modello 231 e dal relativo Codice di Condotta si applica quanto previsto dall'Allegato 4 - Sistema Disciplinare del Modello 231;
- azioni idonee a rimediare alla situazione che è emersa dalla segnalazione e dalle indagini interne;

Il Dipartimento Ethics & Compliance potrà valutare di trasmettere la segnalazione e la documentazione connessa – nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante – alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta ai sensi della normativa *whistleblowing*. Se richiesta dall'Autorità, l'identità del segnalante (se nota), può essere fornita previa notifica allo stesso.

Nel caso in cui la segnalazione si riveli, invece, infondata e tale infondatezza sia riconducibile a dolo o colpa grave, la Società disporrà sanzioni disciplinari anche nei confronti dell'autore della segnalazione. Sono comunque vietate in ogni caso misure ritorsive o discriminatorie di qualsiasi tipo nei confronti del segnalante.

Non tutte le violazioni, pur se accertate, determinano sanzioni disciplinari.

Possono sussistere anche circostanze attenuanti, come nel caso in cui sia lo stesso dipendente a rivelare spontaneamente la condotta illecita, o circostanze aggravanti, per esempio in caso di eventuali omissioni dolose rispetto all'obbligo di rivelare tali condotte illecite. Per definire la misura sanzionatoria appropriata in relazione ad un determinato illecito oggetto di segnalazione, una volta accertato, le misure possibili sono raffrontate con altre applicate in fattispecie assimilabili, anche al fine di assicurare una coerenza nell'approccio sanzionatorio.

Articolo 5: Riservatezza e protezione dei dati

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre a quanto necessario per dare seguito alle stesse.

La Società garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante (compresa qualsiasi informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre tale identità), dell'identità della persona o delle persone fisiche segnalate o menzionate nella segnalazione.

Il Dipartimento Ethics & Compliance può venire a conoscenza dei dati identificativi del segnalante quando sono stati forniti dal segnalante o nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario ai fini istruttori. La Compliance Helpline (o il verbale in caso di segnalazione mediante incontro di persona) dovrà dare atto dell'accesso all'identità del segnalante da parte del Dipartimento Ethics & Compliance e le ragioni addotte.

Qualora, "per ragioni istruttorie" anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto delle segnalazioni (ad esempio, consulenti che prestano supporto nell'attività di indagine interna) è fatto obbligo di tutelare la riservatezza ai sensi del Decreto.

La rivelazione dell'identità del segnalante a persone diverse da quelle individuate come destinatarie delle segnalazioni può avvenire solo con il consenso espresso del segnalante.

Chiunque sia coinvolto in un'indagine relativa a una segnalazione è tenuto a mantenere la massima riservatezza: è dunque proibito discutere il caso con altri dipendenti o collaboratori della Società a qualsiasi titolo e in caso di violazione potranno essere applicate sanzioni disciplinari.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui questa possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzati a trattare tali dati ai sensi della normativa privacy applicabile.

Inoltre, la Società si impegna ad applicare gli specifici obblighi di riservatezza previsti dal Decreto in caso di procedimenti penali e procedimenti disciplinari.

Le segnalazioni (anche anonime) e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Articolo 6: Condizioni per la protezione del segnalante

Sono previste le seguenti misure di protezione del segnalante (o soggetti collegati allo stesso come indicati nell'Articolo 1 della Presente Procedura):

- divieto di ritorsione in ragione di una segnalazione e protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - o la possibilità di comunicare al Dipartimento Ethics & Compliance e/o all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una segnalazione;
 - o la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni del Decreto;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto¹ o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se
 - o al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la violazione e
 - o sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (indicate all'Articolo 8 della presente Procedura).

Le misure di tutela previste dal Decreto si applicano al segnalante a condizione che: (a) al momento della segnalazione, l'autore della segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito delle violazioni di cui all'articolo 2 della presente procedura; (b) la segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dalla presente procedura e dal Decreto.

Le misure di tutela trovano applicazione anche in caso di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Le misure di tutela previste dal Decreto trovano applicazione in caso di

- segnalazione interna effettuata ai sensi della presente Procedura;
- segnalazione esterna a ANAC (laddove ricorrano le condizioni indicate all'Articolo 9 della presente Procedura) e
- divulgazione pubblica², a condizione che ricorra una delle seguenti condizioni: a) aver già effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero aver effettuato direttamente una segnalazione esterna, a cui non è seguito un riscontro; b) sussistenza di fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; c) sussistenza di fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito.

¹ Salvo il caso di informazioni classificate, segreto professionale e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, per cui resta ferma l'applicazione della relativa normativa.

² Per divulgazione pubblica si intende rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Articolo 7: Buona fede e divieto di ritorsioni

Chiunque sia contattato da un investigatore nell'ambito di una indagine è tenuto a collaborare in buona fede.

Un uso in buona fede del canale di segnalazione non determina alcuna misura disciplinare nei confronti del segnalante, anche ove l'indagine non accertasse alcuna violazione.

È vietato qualsiasi atto di ritorsione o discriminazione anche solo tentato o minacciato nei confronti di chiunque effettui in buona fede una segnalazione di condotte illecite (o nei confronti di soggetti collegati al segnalante) in conformità della presente procedura o al Decreto nonché nei confronti di chi collabori alla stessa o ad una indagine su tali condotte.

L'autore di un atto di discriminazione o ritorsione è soggetto a serie sanzioni.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

L'uso improprio o illecito di una segnalazione o qualsiasi interferenza o ostacolo alla gestione della segnalazione e a una investigazione possono esporre l'autore di simili comportamenti a sanzioni o misure delle autorità.

I soggetti di cui all'articolo 1 della presente procedura possono comunicare le ritorsioni che ritengono di aver subito all'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC"), la quale informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per gli accertamenti necessari e per il relativo procedimento amministrativo.

Articolo 8: Sanzioni

È soggetto a sanzioni chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, in relazione a una segnalazione;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla presente procedura e dal Decreto;
- mancata istituzione o non corretta gestione secondo i requisiti previsti dal Decreto dei canali di segnalazione;
- mancata verifica e analisi delle segnalazioni.

In particolare, sono previste sanzioni ai sensi dell'Allegato 4 - Sistema Disciplinare del Modello 231 nonché sanzioni pecuniarie da parte dell'ANAC.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto³) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave⁴.

Articolo 9: Segnalazione esterna

La Società rende noto che presso l'ANAC è attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il ricorso al canale istituito presso l'ANAC (e accessibile dal sito istituzionale dell'Autorità) può avvenire solo se:

- i canali di cui all'articolo 3 della presente procedura non risultino attivi;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione ai canali indicati all'articolo 3 e la stessa non ha avuto seguito nei modi e nelle tempistiche indicate all'articolo 4 della presente procedura;

³ Ai sensi del Decreto, non è punibile chi abbia effettuato una segnalazione riguardante informazioni coperte, per legge, da obblighi di segreto o riservatezza, qualora vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della presente procedura.

⁴ Ai sensi del Decreto, nel caso *sub* (ii) è prevista anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'ANAC.

- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna tramite i canali di cui all'articolo 3 della presente procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Si precisa che le segnalazioni riguardanti condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e violazioni del Modello 231 non potranno essere segnalate tramite il canale esterno istituito presso l'ANAC.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

Articolo 10: Obblighi di informazione e formazione

La Società attiva e modifica il proprio sistema di segnalazione interna, indicato nella presente Procedura, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali.

Una chiara e completa informativa sui contenuti della presente Procedura viene fornita a tutti i potenziali utilizzatori dei canali di segnalazione.

L'informativa viene anche fornita in sede di *induction* ai nuovi dipendenti.

Le informazioni sulla procedura di segnalazione sono rese accessibili a tutti e disponibili sulla *intranet* aziendale e sul sito internet della Società all'interno di un'apposita sezione.

Inoltre, la Società prevede la sensibilizzazione del vertice aziendale e del personale sulle tematiche *whistleblowing* tramite l'inserimento delle stesse nelle sessioni formative, che vengono periodicamente svolte.

Si ricorda a tutti i potenziali utilizzatori dei canali di segnalazione di cui alla presente procedura che tale uso non è obbligatorio. Non sono dunque previste conseguenze per l'eventuale mancato utilizzo dei canali di segnalazione.

Il Dipartimento Ethics & Compliance fornirà agli organi di indirizzo aggiornamenti periodici affinché gli stessi possano svolgere un'attività di monitoraggio generale sul corretto funzionamento del canale di segnalazione interna.

Procedura da ultimo aggiornata approvata in data 30 marzo 2026 dal Consiglio di Amministrazione di PMIT

Storia delle revisioni:

- **12 luglio 2023:** la procedura è stata sostanzialmente rivista e aggiornata alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di "*attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".
- **27 settembre 2024:** si è esplicitato che in caso di contrasto tra quanto previsto dalla procedura "Segnalazioni Rilevanti" e la procedura PMI 16-C "Parlare Apertamente" e/o in altre procedure adottate dal gruppo Philip Morris International, prevarranno le previsioni contenute nella presente procedura.
- **30 marzo 2026:** la procedura è stata sostanzialmente rivista e aggiornata alla luce delle "*Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione*" approvate da ANAC con Delibera n. 478/2025 nonché integrata alla luce della modifica al Decreto *Whistleblowing* disposta dall'articolo 7 del D.Lgs. 30 dicembre 2025 n. 211.